SENTENZA DELLA CORTE
2 febbraio 1988 *

Nelle cause riunite 67, 68 e 70/85,

Kwekerij Gebroeders Van der Kooy BV, società a responsabilità limitata, con sede in Zevenhuizen,

e

Johannes Wilhelmus Van Vliet, orticoltore, residente in Uithoorn, Vuurlijn 27,

entrambi con l'avvocato A. J. Braakman, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Lambert H. Dupong, 14 A, rue des Bains (causa 67/85),

Landbouwschap, con sede all'Aia, con l'avvocato A. J. Braakman, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Lambert H. Dupong, 14 A, rue des Bains (causa 68/85),

e

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. D. J. Keur, vice consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.-M. Spoo (causa 70/85),

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. C. Fischer, consigliere giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: l'olandese.

sostenuta dalla

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. Seidel e Loschelder, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile-Reuter,

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. L. Mikaelsen, consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Ib Bodenhagen, incaricato d'affari presso l'ambasciata di Danimarca, 11 B, boulevard Joseph-II,

e

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. R. N. Ricks, del Treasury Solicitor's Department, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata del Regno Unito, 28, boulevard Royal,

intervenienti,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 13 febbraio 1985 n. 85/215, relativa alla tariffa preferenziale del metano a favore degli orticoltori olandesi (GU L 97, pag. 49),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e J. C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 18 dicembre 1986,

sentita la conclusione dell'avvocato generale presentata all'udienza del 2 aprile 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con tre atti depositati nella cancelleria della Corte il 15 e il 16 marzo 1985, la società a responsabilità limitata Kwekerij Gebroeders Van der Kooy BV, con sede in Zevenhuizen, e Johannes Wilhelmus Van Vliet, orticoltore, residente in Uithoorn, il Landbouwschap, ente di diritto pubblico con sede all'Aia, e il Regno dei paesi Bassi hanno proposto, a norma dell'art. 173, 1° e 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 13 febbraio 195, n. 85/215, relativa alla tariffa preferenziale del metano a favore degli orticoltori olandesi (GU L 97, pag. 49).

2 Nell'art. 1 della decisione summenzionata la Commissione ha constatato che « l'aiuto costituito dalla tariffa preferenziale del metano applicata, dal 1° ottobre 1984, per l'orticoltura in serra riscaldata nei Paesi Bassi è incompatibile con il mercato comune, a norma dell'art. 92 del trattato e deve essere soppresso ». L'art. 2 della decisione stabilisce che « entro il 15 marzo 1985 i Paesi Bassi comunicheranno alla Commissione le misure adottate per conformarsi al disposto dell'art. 1 ».

3 Nella motivazione della decisione, la Commissione dichiarava che nei Paesi Bassi le tariffe del metano per gli orticoltori in serra sono oggetto di accordi tra, da una parte, la NV Nederlandse Gasunie di Groningen, impresa di diritto privato il cui capitale è detenuto per il 50% direttamente o indirettamente dallo Stato olandese e, per il resto, da due compagnie petrolifere private e, dall'altra, il Landbouwschap, ente di diritto pubblico istituito per garantire nel settore agricolo la tutela degli interessi comuni degli operatori, salvo restando l'interesse generale. A questi accordi ha aderito pure la Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (Vegin), associazione che riunisce le società locali di distribuzione del gas.

4 Le tariffe così negoziate, come tutte le tariffe praticate dalla Gasunie, sono soggette dal 1963, conformemente ad una convenzione, all'approvazione del ministro degli affari economici.

5 Già dal 1981, la Commissione aveva ritenuto che la tariffa orticola vigente a quell'epoca costituisse una tariffa preferenziale in quanto conteneva condizioni particolarmente vantaggiose per gli orticoltori stabiliti nei Paesi Bassi. Di conseguenza essa aveva accertato, nella decisione 15 dicembre 1981, n. 82/73 (GU L 37, pag. 29), che si trattava di un aiuto incompatibile con l'art. 92 del trattato CEE ed aveva imposto ai Paesi Bassi di sopprimerlo.

6 In seguito a detta decisione, che nel frattempo era stata impugnata con tre ricorsi di annullamento a norma dell'art. 173 del trattato CEE, veniva negoziata una nuova tariffa. Questa, che veniva approvata dalla Commissione, implicava l'allineamento della tariffa orticola sulla tariffa applicata all'industria (e più precisamente sulla tariffa industriale detta « D ») con un aumento di 0,5 centesimi di fiorino il m^3. Essa era inoltre corredata da una clausola di revisione trimestrale, analoga a quella vigente per l'industria e valeva dal 1° aprile 1983 al 30 settembre 1984.

7 L'adozione di questa nuova tariffa implicava l'abrogazione della decisione 82/73 e la rinuncia dei ricorrenti ai ricorsi proposti nei suoi confronti.

8 Il 28 settembre 1984 un nuovo contratto sulle tariffe era stipulato dalla Gasunie, con la Vegin e la Landbouwschap per il periodo 1° ottobre 1984 — 1° ottobre 1985. La nuova tariffa contempla essenzialmente l'applicazione all'orticoltura del prezzo del gas corrispondente al livello medio del 1983, più una percentuale fissa del 10%. Per questo motivo, il prezzo del gas non può superare i 42,5 centesimi il m^3.

9 Nei confronti di questa nuova tariffa, che il governo olandese le notificava mediante lettera del 4 ottobre 1984, la Commissione instaurava il procedimento contemplato all'art. 93, n. 2 del trattato ed adottava in definitiva la decisione 85/215, impugnata nella presente causa.

10 Con atti pervenuti nella cancelleria della Corte il 24 aprile e, rispettivamente, il 25 aprile e il 21 giugno 1985 i governi del regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord hanno chiesto di essere ammessi ad intervenire nelle presenti cause, a sostegno della Commissione. Con ordinanze 8 maggio, 2 giugno e 18 settembre 1985, la Corte ha ammesso detti interventi.

11 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa richiamo alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

Sulla ricevibilità

I — *Causa 67/85*

12 La Commissione sostiene che il ricorso proposto dalla Van der Kooy e dal sig. Van Vliet è irricevibile a norma dell'art. 173, 2° comma. A questo proposito essa rileva che l'aiuto criticato nella decisione 85/215 favorisce tutti gli orticoltori olandesi che impiegano metano per riscaldare le serre. Poiché si tratta di un aiuto che va a vantaggio di una categoria molto ampia di operatori, gli orticoltori ricorrenti non possono considerarsi riguardati individualmente dalla decisione della Commissione che chiede la soppressione dell'aiuto stesso.

13 A norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato, la ricevibilità del ricorso d'annullamento proposto da un singolo avverso ad una decisione di cui non è destinatario, è sottoposto alla condizione che il ricorrente sia direttamente e individualmente riguardato dalla decisione stessa. Nella fattispecie, dato che la Van der Kooy e il sig. Van Vliet non fanno parte dei destinatari della decisione impugnata, si deve stabilire se ciononostante siano riguardati direttamente ed individualemente dalla decisione.

14 A questo proposito si deve ricordare che, come la Corte ha già deciso (cfr., in particolare, le sentenze 15 luglio 1963, Plaumann, 25/62, Racc. pag. 195, e 14 luglio 1983, Spijker, 231/82, Racc. pag. 2559), i terzi possono essere riguardati individualmente da una decisione destinata ad una persona diversa, solo se detta decisione li colpisce a motivo di determinate caratteristiche che sono loro particolari o di una situazione di fatto che li contraddistingua rispetto a chiunque altro e per questo motivo li identifichi in modo analogo al destinatario.

15 Ciò non vale nel presente caso. La decisione impugnata riguarda i ricorrenti a motivo della loro sola qualità obiettiva di orticoltori stabiliti nei Paesi Bassi, che

possono fruire della tariffa preferenziale del gas come qualsiasi altro orticoltore che si trovi nella stessa situazione. La decisione appare quindi nei loro confronti un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente ed implica effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto. Per questo motivo i ricorrenti non possono considerarsi individualmente riguardati dalla decisione impugnata.

16 Per questo motivo il ricorso nella causa 67/85 va dichiarato irricevibile.

II — *Causa 68/85*

17 La Commissione solleva del pari un'eccezione d'irricevibilità nei confronti del ricorso proposto dalla Landbouwschap.

18 A suo parere, nella denegata ipotesi che il Landbouwschap abbia agito come rappresentante degli orticoltori dei negoziati tariffari con la Gasunie, un ente costituito per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di amministrati non può considerarsi riguardato direttamente e individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, da un atto che leda gli interessi generali di questa categoria (cfr. sentenza della Corte 18 marzo 1975, Union syndicale, 72/74, Racc. pag. 401, e 28 ottobre 1982, Groupement des Agences de voyages, 135/81, Racc. pag. 3799).

19 L'eccezione non può essere accolta.

20 Si deve rilevare anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la Landbouwschap agisce, in fatto di tariffe del gas, in quanto rappresentante delle organizzazioni d'orticoltori.

21 Se è vero che la Landbouwschap non può considerarsi direttamente ed individualmente riguardato dalla decisione 85/215 in quanto destinatario dell'aiuto litigioso, non è men vero che, come questo ente ha giustamente sostenuto, la sua posizione

è lesa dalla decisione 85/215 in quanto negoziatore delle tariffe del gas nell'interesse degli orticoltori.

22 Si deve osservare, inoltre, che in questa veste la Landbouwschap ha partecipato attivamente al procedimento a norma dell'art. 93, n. 2, sottoponendo memorie alla Commissione e mantenendosi in contatto stretto con gli uffici competenti durante l'intero procedimento.

23 La Landbouwschap infine rientra tra i firmatari dell'accordo che ha fissato la tariffa criticata dalla Commissione e per questo motivo è nominato ripetutamente nella decisione 85/215. Sempre per questo motivo è stato obbligato, per porre in atto questa decisione, ad intavolare nuovi negoziati tariffari con la Gasunie ed a stipulare un nuovo accordo.

24 Si deve quindi concludere che, in considerazione delle circostanze concrete, la Landbouwschap era legittimato a proporre ricorso d'annullamento a norma dell'art. 173, 2° comma, avverso la decisione della Commissione 85/215.

25 Ne consegue che l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione nella causa 68/85 va respinta.

Nel merito

26 Avverso la decisione 85/215, la Landbouwschap e il regno dei Paesi Bassi deducono, nel ricorso, diversi mezzi che possono così riassumersi:

— trasgressione dell'art. 92 del trattato;

— inosservanza di forme sostanziali;

— insufficienza di motivazione.

I — *Sul mezzo relativo alla trasgressione dell'art. 92*

27 Si deve ricordare che, a norma dell'art. 92, n. 1, « salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ».

28 È opportuno osservare, in via preliminare, che la presente causa pone sul tappeto il problema se la tariffa di una fonte di energia, fissata ad un livello inferiore a quello che sarebbe stato normalmente adottato, può qualificarsi come aiuto qualora la sua fissazione sia dovuta ad un comportamento dello Stato membro interessato e siano soddisfatte le altre condizioni poste dall'art. 92. In questa situazione, lo Stato, o l'ente che esso controlla non applica la tariffa come un operatore economico ordinario, bensì se ne serve per far fruire i consumatori di energia, nello stesso modo di determinate imprese alle quali concede un aiuto, di un vantaggio pecuniario rinunciando all'utile che potrebbe normalmente trarne. Nella fattispecie i ricorrenti hanno ammesso che una tariffa agevolata per una determinata categoria d'imprese può costituire un aiuto, ma negano che ciò valga per la tariffa di cui è causa.

29 A questo proposito bisogna ricordare che questa tariffa vigeva unicamente per le imprese impegnate nell'orticoltura in serre riscaldate. In questo settore d'attività, le spese di riscaldamento costituiscono una parte rilevante dei costi di produzione. Se, così stando le cose, la tariffa per dette imprese mostra un andamento al ribasso che non trova riscontro nell'andamento delle tariffe per le imprese che non rientrano nello stesso settore d'attività, questa constatazione fornisce un'indicazione atta a determinare, in linea di massima, la convinzione che la tariffa preferenziale costituisce un aiuto.

30 Ciò non varrebbe tuttavia se fosse dimostrato che la tariffa preferenziale, nel contesto del mercato di cui trattasi, è obiettivamente giustificata da motivi economici, quali la necessità di lottare contro la concorrenza su questo mercato di altre fonti di energia, il cui prezzo sia competitivo rispetto a quello della fonte di energia considerata. Per valutare la natura effettiva di questa concorrenza, si deve tener conto non solo del livello rispettivo dei prezzi, ma anche dei costi necessari per

passare ad una nuova fonte di energia, quali le spese per la sostituzione e per l'ammortamento degli impianti di riscaldamento.

31 Sono queste le considerazioni alla cui luce si devono esaminare gli argomenti dei ricorrenti. Questi hanno contestato, in particolare, le conclusioni della Commissione sui seguenti punti:

— se la fissazione della tariffa litigiosa sia fatto dello Stato olandese;

— se questa tariffa sia inferiore a quella che sarebbe stata necessaria per tenere conto del rischio di passaggio al carbone;

— se la fissazione di questa tariffa incida sugli scambi fra Stati membri ed alteri la concorrenza.

1. *Se la tariffa litigiosa sia fatto dello Stato olandese*

32 I ricorrenti sostengono in primo luogo che, contrariamente a quanto la Commissione dichiara nella decisione, la tariffa litigiosa non è stata imposta dallo Stato olandese e non può quindi considerarsi un « aiuto concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali ».

33 A questo proposito essi deducono che la Gasunie è una società di diritto privato nella quale lo Stato olandese dispone solo del 50% del capitale e che la tariffa è il risultato di un negozio di diritto privato tra Gasunie, Vegin e Landbouwschap e al quale lo Stato olandese è estraneo.

34 Quanto al fatto, rilevato dalla Commissione, che il ministro degli affari economici disponga del potere di approvare le tariffe praticate dalla Gasunie, si tratterebbe — secondo il governo olandese — di un semplice potere di controllo a posteriori, vertente esclusivamente sulla conformità di queste tariffe agli obiettivi della politica energetica dei Paesi Bassi.

35 È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. in particolare le sentenze 22 marzo 1977, Steinike, 78/76, Racc. pag. 595, e 30 gennaio 1985, Commissione/Francia, 290/83, Racc. pag. 439), non è il caso di distinguere tra l'ipotesi in cui l'aiuto viene concesso direttamente dallo Stato e quella in cui l'aiuto è concesso da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa per la gestione dell'aiuto. Nella fattispecie, diversi elementi del fascicolo mostrano che la fissazione della tariffa litigiosa era il risultato di un comportamento attribuibile allo Stato olandese.

36 In primo luogo, la ripartizione delle azioni della Gasunie è tale che lo Stato olandese detiene, direttamente o indirettamente, il 50% delle azioni e dispone della metà dei voti del consiglio dei commissari, organo che è tra l'altro competente a definire le tariffe. In secondo luogo, il ministro degli affari economici dispone del potere di approvare le tariffe applicate dalla Gasunie, il che implica, indipendentemente dal modo in cui questo potere viene esercitato, la possibilità per il governo olandese di opporsi ad una tariffa che non sia di suo gradimento. Infine, per due volte gli interventi della Commissione presso il governo olandese, miranti ad ottenere la modifica della tariffa per gli orticoltori, hanno avuto esito favorevole presso la Gasunie ed il Landbouwschap. Ciò è avvenuto, in primo luogo, in esito alla decisione 82/73 della Commissione, in seguito abrogata, e una seconda volta in esito alla decisione 85/215, impugnata nella presente causa.

37 Questi fatti, considerati nel loro insieme, dimostrano che, nel campo della fissazione delle tariffe del gas, la Gasunie non dispone affatto di piena autonomia, ma agisce sotto il controllo e secondo le direttive dei pubblici poteri. È quindi dimostrato che la Gasunie non poteva fissare la tariffa senza tener conto delle esigenze delle pubbliche autorità.

38 Questa constatazione basta per concludere che la fissazione della tariffa litigiosa deriva da un comportamento dello Stato olandese e può quindi rientrare nella nozione di aiuto concesso da uno Stato membro ai sensi dell'art. 92 del trattato.

2. *Se la tariffa litigiosa sia inferiore a quella che sarebbe stata necessaria per tener conto del rischio di passaggio al carbone*

39 Le ricorrenti sostengono che la tariffa derivante dall'accordo tra la Gasunie, la Landbouwschap e la Vegin era perfettamente giustificata sotto il profilo commerciale e quindi non possiede alcuna caratteristica dell'aiuto ai sensi dell'art. 92.

40 Per poter valutare la rilevanza di questa censura è opportuno ricordare che, stabilendo il massimale di 42,5 centesimi il m³ per il prezzo del gas destinato agli orticoltori, la tariffa litigiosa ha avuto l'effetto di diminuire di vari centesimi di fiorino il prezzo del gas rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione della tariffa in vigore fino al 1° ottobre 1984. Come è stato infatti illustrato all'udienza dall'agente della Commissione, il prezzo del gas avrebbe raggiunto, secondo la vecchia tariffa, 48,5 centesimi il m³ in media durante i primi tre trimestri del 1985.

41 Secondo i ricorrenti, la decisione di limitare l'aumento del prezzo del gas provocato dall'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi era essenzialmente giustificata dalla necessità di far fronte al rischio che gli orticoltori trasformassero i loro impianti di riscaldamento per il carbone, merce il cui prezzo era notevolmente sceso negli ultimi tempi. Questo rischio avrebbe obbligato la Gasunie a contenere il prezzo del gas entro limiti atti a tener conto della concorrenza del carbone.

42 Senza contestare di per sé l'argomento relativo al rischio di passaggio al carbone, la Commissione rileva, nella decisione, che questo rischio sussiste anche per altri settori che dipendono ampiamente dal gas, come l'industria. Tuttavia, per questo settore non è stato adottato alcun provvedimento di contenimento del prezzo del gas, che sia paragonabile al massimale stabilito per gli orticoltori. Questa differenza di trattamento tra l'industria e l'orticoltura dimostrerebbe che la tariffa litigiosa non è dovuta all'intento di far fronte alla concorrenza del carbone.

43 Questo argomento non è rilevante.

44 Infatti si deve tener conto del fatto che, stando a quanto la Commissione stessa ha dichiarato (punto III.6 della decisione 85/215), a un prezzo del gas oscillante tra i 46,5 e i 47,5 centesimmi il m³ « si dà per scontato che il 30% del metano consumato dal settore orticolo sarebbe sostituito dal carbone in meno di tre anni ». Da questa dichiarazione della Commissione deriva che, senza che sia necessario stabilire se ed entro quali limiti detto rischio di passaggio al carbone sussistesse anche nel settore industriale, la Gasunie, se teneva conto di tale rischio, non avrebbe potuto applicare in modo generalizzato un prezzo del gas per l'orticoltura che superasse il limite di 46,5-47,5 centesimi il m³ indicato dalla Commissione.

45 La Commissione sostiene inoltre nella decisione che il massimale stabilito per il prezzo del gas con la tariffa litigiosa, vale a dire 42,5 centesimi il m³, è inferiore al livello necessario per far fronte al rischio di passaggio al carbone nel settore orticolo.

46 A questo proposito è opportuno rilevare che i dati indicati tanto nella relazione del LEI (Istituto d'economia agricola), stesa nel gennaio del 1985 e allegata agli atti introduttivi, quanto nella relazione del GFE (società belga per la gestione dell'energia), allegata al controricorso della Commissione, dimostrano che il prezzo di 42,5 centesimi il m³ adottato come massimale nella tariffa litigiosa non era giustificato dal rischio di passaggio al carbone.

47 La relazione del LEI lascia infatti chiaramente intendere nelle conclusioni che la conversione al carbone è un'alternativa attuabile e redditizia solo se il prezzo del gas è superiore a 45 centesimi il m³. Per talune categorie d'imprese, questo prezzo raggiunge i 50 centesimi il m³, mentre in media si aggira sui 46-47 centesimi il m³. Solo per le imprese che non dispongono di condensatore, o anche per quelle che non dispongono né di un condensatore né di un apparecchio per il dosaggio dell'anidride carbonica, il prezzo di equilibrio, vale a dire il prezzo al quale gli orticoltori deciderebbero di non passare al carbone, è stimato fra 40,4 e 41,2 centesimi il m³.

48 Quanto alla relazione del GFE presentata dalla Commissione e largamente citata nella decisione impugnata, i calcoli sui quali essa si basa dimostrano che al prezzo attuale di 42,5 centesimi il m³, il passaggio al carbone resta di entità trascurabile, mentre da un prezzo di 45 centesimi il m³ questa conversione raggiungerebbe l'1,5% del consumo complessivo di gas nell'orticoltura. Solo ad un prezzo oscillante fra i 46,4 e i 47,4 centesimi il m³ la conversione diverrebbe rilevante, poiché riguarderebbe il 27% del consumo complessivo di gas nell'orticoltura. Si deve segnalare che questi prezzi sono stati calcolati dal GFE partendo dall'ipotesi dell'impresa munita di caldaia a gas con condensatore.

49 Emerge da questi calcoli che, quantomeno per le aziende che dispongono di condensatore, un movimento rilevante di passaggio al carbone avverrebbe solo se il prezzo del gas oscillasse tra i 46 e i 47 centesimi il m³ e, comunque, fosse superiore a 45 centesimi il m³.

50 Resta da esaminare il caso delle aziende orticole che non dispongono di condensatore, per le quali il LEI indica prezzi di equilibrio oscillanti fra il 40,4% e 41,2% centesimi il m^3. Infatti, se la posizione delle aziende di questo tipo dovesse considerarsi importante e rappresentativa, la decisione della Gasunie di allineare la tariffa sui prezzi di conversione validi per queste aziende e di fissare un massimale di 42,5 centesimi il m^3 potrebbe considerarsi commercialmente giustificata.

51 A questo proposito i ricorrenti hanno fornito dati miranti a dimostrare che le aziende che non dispongono di condensatore costituirebbero la categoria principale nei Paesi Bassi. Benché i dati forniti dalla Landbouwschap indichino che, su 8 174 aziende che operano in questo Stato, 4 502 non hanno il condensatore, il governo olandese ha precisato che ciò avviene solo per il 39% delle aziende.

52 Questi dati non spiegano tuttavia perché la Gasunie dovrebbe decidere di allineare la tariffa orticola generale sui prezzi di conversione validi per il tipo di azienda meno efficiente, mentre il 61% delle aziende sarebbe rimasto fedele al gas anche a prezzi più elevati.

53 D'altro canto se, come emerge dal fascicolo, il 60% delle aziende dovrà sostituire gli impianti di riscaldamento a breve termine, è prevedibile che la percentuale di aziende che non dispongono del condensatore diminuirà, dato che numerosi orticoltori si orienteranno verso un sistema di riscaldamento più moderno e relativamente più caro dell'attuale.

54 Ne consegue che, quantomeno a medio termine, la situazione delle aziende sprovviste di condensatore è destinata a divenire marginale, cosicché non sarebbe stato commercialmente giustificato per la Gasunie fissare la tariffa per l'orticoltura con riferimento alla situazione di dette aziende.

55 Così stando le cose, si deve concludere che con ragione la decisione 85/215 ha ritenuto che la tariffa litigiosa fosse inferiore a quella che sarebbe stata necessaria per tener conto del rischio di passaggio al carbone.

3. Se la tariffa litigiosa incida sugli scambi fra Stati membri ed alteri la concorrenza

56 Le ricorrenti contestano, infine, che l'aiuto insito nella tariffa litigiosa incida sugli scambi fra Stati membri ed alteri o minacci di alterare la concorrenza, favorendo determinate aziende o determinate produzioni. Essi deducono, a questo proposito, che l'aumento della quota del mercato ortofrutticolo comunitario detenuta dagli orticoltori olandesi è dovuta ad altri fattori, quali la specializzazione della produzione, l'osservanza di norme di qualità molto severe, la presentazione uniforme dell'imballaggio, l'altissimo livello delle conoscenze, l'alto grado di cooperazione ed un'offerta di merci che comprende l'intero anno.

57 Senza contestare che i fattori summenzionati possono aver avuto una parte importante nel progresso, durante gli ultimi anni, delle esportazioni olandesi negli altri Stati membri della Comunità, basta rilevare che, grazie all'aiuto insito nella tariffa litigiosa, una parte notevole degli orticoltori olandesi ha potuto fruire di una riduzione dell'ordine di almeno 2,5 centesimi di fiorino il m^3 di gas consumato, il che corrisponde ad una riduzione del prezzo del gas di circa il 5,5%.

58 Un vantaggio di questa entità può alterare la concorrenza nel mercato comune, vuoi a causa del volume complessivo del gas usato dagli orticoltori olandesi (2,5 miliardi di m^3 l'anno), vuoi a causa del fatto che, secondo le informazioni contenute nel fascicolo, i costi energetici rappresentano dal 25 al 30% dei costi complessivi d'esercizio nell'orticoltura in serra. Pertanto, una riduzione di circa il 5,5% del prezzo del gas concessa dalle pubbliche autorità si ripercuote in misura rilevante sui costi complessivi di esercizio ed implica una diminuzione artificiale dei prezzi dei prodotti.

59 Quanto al problema se l'aiuto litigioso incida sugli scambi fra Stati membri, come hanno sostenuto tanto la Commissione quanto gli intervenienti, va rilevato che i dati esposti dalla Commissione nella decisione 85/215 e non contestati dalle ricorrenti dimostrano che questa condizione è soddisfatta nella fattispecie. Emerge infatti da questi dati che i Paesi Bassi provvedono attualmente al 65% della produzione comunitaria in serre riscaldate di pomodori, dei quali il 91% viene esportato (il 55% nella sola Repubblica federale di Germania). Così pure, i Paesi Bassi provvedono al 75% della produzione comunitaria in serre riscaldate di cetrioli e cetriolini, il 68% della quale viene esportato (il 73% nella sola Repubblica federale di Germania).

60 Così stando le cose, con ragione la Commissione ha concluso nella decisione 85/215 che l'aiuto litigioso incide sugli scambi intracomunitari ed altera la concorrenza a favore degli orticoltori olandesi.

61 Dalle considerazioni che precedono emerge che il mezzo relativo alla trasgressione dell'art. 92 del trattato è infondato.

II — *Sull'inosservanza di forme sostanziali*

62 Il governo olandese assume che la decisione 85/215 non precisa quale parte della tariffa litigiosa costituisca un aiuto e, più precisamente, non indica quale prezzo del gas sarebbe, a giudizio della Commissione, commercialmente giustificato e quindi scevro di qualsiasi elemento d'aiuto. Secondo il governo, omettendo di fornire queste precisazioni, la Commissione avrebbe trasgredito una forma sostanziale.

63 Questo mezzo non può essere accolto.

64 La Commissione ha infatti chiaramente indicato, nella decisione, che l'aiuto in esame era dovuto al livello eccessivamente basso al quale era stata fissata la tariffa del gas per gli orticoltori in vigore dal 1° ottobre 1984.

65 Ciò premesso, il governo olandese non ha potuto avere alcuna difficoltà per comprendere che, per dare esecuzione alla decisione, era necessario aumentare detta tariffa.

66 Quanto al fatto che la Commissione non abbia indicato con precisione a che livello la tariffa doveva essere aumentata perché qualsiasi elemento d'aiuto venisse meno, basta constatare che la mancanza di questa precisazione non implica, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, l'impossibilità di dare esecuzione alla decisione 85/215, ma lascia solo aperto il problema se i provvedimenti concretamente adottati dal governo olandese nella fattispecie costituiscano o meno adeguata esecuzione soddisfacente della decisione stessa.

67 La questione esula tuttavia dall'oggetto della presente causa, la quale si limita al controllo della conformità al trattato della decisione 85/215, non già dei provvedimenti adottati per la sua esecuzione.

68 Il mezzo relativo all'inosservanza di forme sostanziali deve quindi essere disatteso.

III — *Il mezzo relativo dall'insufficienza di motivazione*

69 Con questo mezzo il governo olandese fa carico alla Commissione di non aver esposto i motivi per i quali non si è attenuta, nella decisione, ai dati e ai calcoli che esso aveva fornito per giustificare la tariffa litigiosa.

70 Inoltre il governo olandese, sostenuto dalla Landbouwschap, assume che la decisione 85/215 è insufficientemente motivata per quanto riguarda l'incidenza sugli scambi intracomunitari e il danno per la concorrenza.

71 È opportuno in via preliminare ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (cfr. da ultimo la sentenza 22 gennaio 1986, Eridania, 250/84, Racc. 1986, pag. 117) la motivazione prescritta dall'art. 190 del trattato va adeguata alla natura dell'atto e deve mettere in luce in modo chiaro e non equivoco l'iter logico dell'istituzione da cui essa emana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il suo sindacato.

72 Quanto alla prima critica mossa dal governo olandese, si deve ammettere che effettivamente la Commissione non espone i motivi che l'hanno indotta a non attenersi ai dati e ai calcoli forniti dal governo olandese durante il procedimento a norma dell'art. 93 n. 2. Tuttavia un'omissione del genere può considerarsi carenza di motivazione dal momento che la Commissione, nella decisione, ha avuto cura d'illustrare, con sufficienti particolari e indicando i dati su cui si è basata, perché ritenga che la tariffa litigiosa implica un elemento d'aiuto. Così stando le cose, si deve ritenere che gli interessati sono stati messi in grado di conoscere le giustificazioni della decisione e di far valere dinanzi alla Corte il loro punto di vista in proposito.

73 Nemmeno la seconda critica mossa dal governo olandese e dalla Landbouwschap è quindi fondata.

74 Infatti, come si è detto sopra, nella decisione la Commissione ha rilevato, citando idonei esempi, l'importanza della produzione orticola in serra riscaldata nei Paesi Bassi nonché quella delle esportazioni olandesi di tali merci negli altri Stati della Comunità. Quanto al danno per la concorrenza, la decisione indica chiaramente l'entità dei costi energetici rispetto ai costi complessivi di esercizio nell'orticoltura, il che implica che la riduzione di questi costi è atta ad avere ripercussioni sui prezzi di vendita delle merci.

75 Questi chiarimenti sono tali da fornire sufficienti informazioni agli interessati sui motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare la decisione.

76 Così stando le cose, si deve respingere il mezzo relativo all'insufficienza di motivazione.

77 Poiché nessuno dei mezzi dedotti dai ricorrenti è stato accolto, si deve respingere il ricorso nelle cause 68 e 70/85.

Sulle spese

78 A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e quindi vanno condannate in solido alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania, unica parte interveniente a sostegno della Commissione che ne ha fatto domanda.

Per questi motivi

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso nella causa 67/85 è irricevibile.

2) I ricorsi nelle cause 68 e 70/85 sono respinti.

3) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania, interveniente.

Mackenzie Stuart Bosco Due Moitinho de Almeida Koopmans

Everling Bahlmann Galmot Kakouris Joliet Schockweiler

Così deciso e pronunciato in Lussemburgo il 2 febbraio 1988.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart